



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2;
- VISTA la Legge 22.02.1994, n. 146;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n°357/97 e s.m.i.;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del dipartimento dell'Ambiente;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota prot. n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
- VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n°6768 del 04.12.2012, con cui il Sig. Anzalone Salvatore nella qualità di esercente della cava in oggetto ha richiesto la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.20 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. per il progetto relativo al rinnovo per la prosecuzione dell'esercizio della cava di sabbia sita in contrada Buffa in territorio del Comune di Valledlunga Pratameno (CL) autorizzata all'estrazione con provvedimento n°02/00CL rilasciato dal Distretto Minerario di Caltanissetta;
- VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegati alla suddetta istanza così di seguito elencati:
- All. A - Stralcio I.G.M. alla scala 1:25.000, planimetria e certificati catastali;
 - All. B - Programma di utilizzazione del giacimento;
 - All. C - Planimetria in scala 1:1.000 relativo allo stato attuale dei lavori;
 - All. C1 - Planimetria in scala 1:1.000 relativo alla fase avanzata dei lavori;
 - All. C2 - Planimetria in scala 1:1.000 relativo allo stato finale dei lavori;
 - All. D - Sezioni relative alla fase attuale, intermedia e finale dei lavori;
 - All. E - Relazione di impatto ambientale;
 - All. E1 - Programma inerente il Recupero Ambientale;
 - All. E2 - Planimetria in scala 1:1.000 relativo alle opere di Recupero Ambientale dei luoghi;
 - All. E3 - Sezioni in scala 1:1.000 relativo alle opere di Recupero Ambientale dei luoghi.
- VISTA la nota protocollo n°2589 del 03.04.2013 acquisita al protocollo ARTA al n°17508 del 12.04.2014

con cui il Distretto Minerario di Caltanissetta ha comunicato alla ditta, in considerazione della scadenza dell'autorizzazione, la sospensione dei lavori sino all'eventuale rinnovo subordinato all'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità.

VISTA la nota protocollo n°40525 del 09.09.2014 con cui questo ufficio ha chiesto alla ditta alcune integrazioni necessarie per l'istruttoria della pratica e l'attestazione da parte del Comune dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico e copia dell'avvenuto avviso sulla G.U.R.S..

VISTA le note acquisite con protocollo n°48064 del 21.10.2014 e n°48776 del 23.10.2014 con cui la ditta ha trasmesso due copie di una nuova Relazione Tecnica, due copie di Stralcio C.T.R. in scala 1:10.000 con l'ubicazione della cava e relativi vincoli, due relazioni sul programma inerente il recupero ambientale, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Valledlunga Pratameno e, come previsto dalla procedura, le evidenze della pubblicazione dell'avviso pubblico sulla G.U.R.S. parte II n°9 del 1.03.2013 e dell'avvenuta affissione dell'avviso medesimo all'albo pretorio del Comune di Valledlunga Pratameno dal 11.03.13 al 27.03.2013 e del deposito per 45 giorni degli elaborati per la consultazione presso la Casa Comunale dal 11.03.2013.

RILEVATO che dall'esame del progetto si evince che:

- l'area è caratterizzata da attività estrattiva da diversi anni avendo avuto un'autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Caltanissetta con provvedimento n°02/00CL e scadenza il 23.03.2013 e la Ditta esercente ha chiesto il semplice rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio avendo attuato solo parzialmente il programma di coltivazione assentito;
- il progetto in argomento ricade nel territorio del Comune di Valledlunga Pratameno (CL) in località Buffa tra le quote 480m e 440m s.l.m. a circa 1,5 km a sud-est del nucleo del paese ed è cartografabile nella tavoletta I.G.M.I. denominata "Valledlunga Pratameno" (F° 259 IIS.E.) e nella sez.621110 della C.T.R. in scala 1:10.000;
- catastalmente la cava comprende le particelle n°5 1, 72, 73, 74, 75, 76, 184, 185, 186, 187, 194, 195, 196, 220, 239, 240, 241, 282, 308, 309, 310, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 357, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 393, 395 del foglio di mappa n°27 del N.C.T. Valledlunga Pratameno per una superficie di circa m² 40.000 mentre l'estensione della superficie disponibile è pari a 59.687,59 mq;
- l'attività estrattiva si imposta sui depositi messiniani in facies sabbiosa della Fm. Terravecchia; tali depositi vengono impiegati nei sottofondi e rilevati stradali mentre, la sabbia vagliata verrà utilizzata per il confezionamento di malte cementizie e calcestruzzi;
- nella cava sono attualmente impiegati 3 operai e i macchinari a disposizione della ditta sono una pala meccanica cingolata dotata di ripper per l'escavazione del materiale, un escavatore meccanico cingolato con benna a tazza di circa 1,5 m, una pala caricatrice, un camion ed un impianto di vagliatura della sabbia;
- la coltivazione avverrà a cielo aperto senza l'utilizzo di esplosivo e l'abbattimento della sabbia sarà effettuato dall'alto verso il basso con splateamenti per fette orizzontali discendenti e ogni fetta avrà un'altezza di circa 3 metri;

- il volume complessivo di materiale da cavare è pari a circa m³ 570.000 comprendendo sia le sabbie che le porzioni di cappellaccio residue dalla precedente coltivazione (circa 40.000 m³).
- a fine coltivazione, l'area di cava sarà caratterizzata da un anfiteatro con un piazzale situato a quota media di 446 m s.l.m. bordato da un numero variabile di scarpate, in relazione alla originaria morfologia, comprese tra le quote 444 m e 484m s.l.m. aventi altezza e pedata di circa 6m ed un angolo di scarpata di circa 55° sufficiente a garantire la stabilità del fronte.
- sono previste in progetto opere di regimentazione e drenaggio delle acque;
- l'area oggetto di studio appare stabile e non sono osservabili forme di dissesto e/o fenomeni franosi che possono alterare l'equilibrio morfologico;
- l'area di progetto non è ubicata in stretta vicinanza o all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS);
- l'area in esame non è sottoposta a vincoli archeologici e culturali ai sensi del D.lgs 42/2004; le zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett.c dello stesso Codice dei Beni Culturali, ricadono nell'area di pertinenza e quindi non verranno interessate dall'attività estrattiva;
- non esistono nuclei abitati a meno di 500 metri dalla cava che possono subire danni o fastidi dai lavori di coltivazione;
- l'area non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n°3267 del 30.12.1923 e nell'area di coltivazione non ricadono aree assimilabili a boschi ai sensi della L.R. n°16/96 e s.m.i. e del D.L. n°227/01;
- il progetto non apporterà modificazioni significative e di rilievo al paesaggio oltre a quelle già esistenti né comporterà l'eliminazione o il danneggiamento di elementi d'importanza culturale;
- il sito ricade all'interno di una zona "E" verde agricolo del P.R.G. di Vallelunga Pratameno in una vasta zona collinare di natura argillosa con carattere rurale, in cui l'attività prevalente era, specie nel passato, l'agricoltura estensiva cerealicola e la pastorizia;
- l'area non è sottoposta a Vincolo Idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n°3267 del 30.12.1923 e nell'area di coltivazione non ricadono aree assimilabili a boschi ai sensi della L.R. n°16/96 e s.m.i. e del D.L. n°227/01;
- non sono riscontrabili livelli acquiferi superficiali con cui possano interferire i lavori di scavo;
- il bacino imbrifero sui cui insiste il progetto rimarrà in sostanza inalterato;
- l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno del Bacino Idrografico del Fiume Imera Meridionale e per quanto attiene ai vincoli di natura idrogeologica nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.A.R.T.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 non risulta che l'area è soggetta a limitazioni derivanti da rischi naturali;
- l'area in esame si pone al di fuori di ogni fascia di rispetto da autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie e beni militari;
- nel progetto sono previste misure di mitigazione che ridurranno al minimo gli impatti prodotti dall'attività estrattiva che comunque risultano temporanei e limitati alla fase di esercizio;

- nella cava non si producono rifiuti e quelli provenienti dalla manutenzione dei mezzi meccanici (pale meccaniche) e degli autocarri vengono conferiti alle stesse officine esterne che eseguono le riparazioni e provvedono a ritirare e conferire a ditte specializzate l'olio di ricambio e quant'altro;
- non si apporterà nessun cambiamento chimico - fisico del suolo in quanto non ci sarà nessuna trasformazione o lavorazione chimica del materiale estratto;
- per le attività estrattive non si farà uso di esplosivo per cui non si avranno vibrazioni; le uniche fonti di vibrazioni derivano dai mezzi meccanici ma sono percepibili sino ad un raggio di azione di 6-10m;
- il traffico derivante dall'attività in progetto, non creerà ricadute sul sistema viario perché esso è alquanto limitato e fino ad oggi non si sono riscontrate problematiche in tal senso nonostante l'attività estrattiva nell'area abbia luogo da più anni;
- l'attività non comporta riduzione di suolo e non produce danno alla componente vegetazionale esterna all'area di cava né alla componente faunistica;
- la cava, vista la sua conformazione ad anfiteatro e grazie all'orografia dei luoghi, è scarsamente visibile ed il cono di visibilità viene ulteriormente ridotto dalle opere di recupero ambientale;
- alla fine dell'attività estrattiva nel progetto è previsto un modellamento morfologico ed integrando l'area di cava con il paesaggio circostante con un recupero a seminativo.

RITENUTO che gli elementi sostanziali relativi ai possibili impatti sull'ambiente non risultano particolarmente significativi, ma comunque sostenibili dall'ambiente circostante;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio 1 VIA-VAS, prot. n. 7049 del 13.02.2015;

VISTA la nota del Dirigente dell'U.O. S 1.4 prot. n. 11861 del 13.03.2015;

VISTO il rapporto istruttorio-parere ambientale prot. n°17263 del 14.04.2015;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di potere esprimere parere favorevole con prescrizioni;

DECRETA

Art.1) Le premesse fanno parte del seguente decreto;

Art.2) La procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il progetto di rinnovo e completamento del piano di coltivazione e relativo progetto di recupero della progetto di coltivazione della cava sabbie calcaree denominata "Buffa" sita nella contrada omonima nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno (CL) – Proponente: Ditta Anzalone Salvatore con sede in Via Nazionale n°66 93010 Vallelunga Pratameno (CL) è dichiarato concluso con decisione positiva. Si concede, pertanto, una proroga del termine di coltivazione fino all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione del settore, esclusivamente per il completamento del piano di coltivazione e relativo progetto di recupero, nel rispetto delle seguenti prescrizioni oltre a tutte le opere di mitigazione previste nello stesso progetto:

- sin dall'avvio dei lavori di coltivazione, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi atti ad evitare eventuali rischi di incidente e di disturbo all'ambiente;
- per ridurre le emissioni di rumore e di gas in atmosfera, si dovrà avere cura di fare eseguire una regolare manutenzione dei mezzi meccanici e periodiche misure delle emissioni acustiche dei mezzi a disposizione, ai sensi dell'attuale normativa vigente in materia;
- il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
- le opere di regimazione dovranno essere realizzate secondo modalità e dimensioni che tengano conto di eventi meteorici di massima intensità con tempo di ritorno non inferiore ad anni 20, prevedendo se non avviene naturalmente, idonee opere, quali trincee e pozzi perdenti, per lo smaltimento delle acque raccolte esclusivamente all'interno dell'area di cava e per immissione nel sottosuolo in modo tale da non dare origine a risorgive nell'area di cava ed a valle della medesima;
- l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque dovranno essere garantite sia in fase di coltivazione che di recupero ambientale nonché in seno al successivo utilizzo agricolo dell'area;
- l'abbattimento delle polveri mediante bagnatura dovrà essere effettuato anche nelle piste ed i fronti di cava durante le giornate estive particolarmente ventose e coprendo con opportuni teloni sia il materiale accantonato che quello da trasportare fuori cava;
- opere di recupero ambientale devono procedere contemporaneamente alla progressione delle opere di coltivazione dall'alto verso il basso immediatamente dopo la conclusione dei lavori di coltivazione e di riconformazione morfologica di ciascun gradone e della sua scarpata e contemporaneamente ai lavori di coltivazione sul gradone sottostante in modo che la rinaturalizzazione dell'area possa essere ultimata nel più breve tempo con l'eventuale rimpiazzo progressivo delle fallanze;
- quanto asportato durante la fase iniziale di coltivazione ed accumulato nell'area di cava al fine di essere impiegato per le opere di recupero ambientale, dovrà essere adeguatamente preservato dall'azione degli agenti atmosferici; nel caso in cui il terreno fertile derivante da quanto asportato durante le fasi iniziali della coltivazione non fosse sufficiente, si provvederà all'integrazione con idoneo terreno agrario e/o equipollente di cui sia specificata la provenienza e/o la natura;
- lungo i gradoni e nel piazzale devono essere impiantati esemplari di ulivo e di mandorlo in sesto 6x6; per le piante da mettere a dimora ai fini del recupero ambientale si dovrà ricorrere a piante coltivate da almeno cinque anni;

- lungo il perimetro della cava per la funzione schermante dovranno essere piantumati esemplari di olivo cipressino (*Olea europaea* L.), una pianta dalla chioma fitta e densa e dal tipico portamento assurgente che bene funge da frangivento, a distanza di 5 metri l'uno dall'altro;
- ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori di coltivazione e fino al completamento delle opere di recupero ambientale, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato ed al Comune di Vallelunga Pratameno (CL) una dettagliata relazione tecnica, corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata ed esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere, ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali.

Art.3) In conformità a quanto previsto dal comma 6, art.26 del D.lgs.152/06 e s.m.i., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art.4) Il proponente è onerato a comunicare l'inizio e la fine dei lavori al Corpo Regionale delle Foreste, ufficio competente per territorio, a cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Art.5) Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n°639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.6) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art.7) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.

Art.8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di

cui al citato D.lgs.152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Art.9) il presente decreto sarà pubblicato, a cura dell'autorità competente, per estratto sulla GURS ed integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art.68 della L.r.12.8.2014 n°21.

Palermo, 24/04/2015

L'Assessore
(Dott. Maurizio Croce)